Decreto n. 1451 del 20 novembre 2023

LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI LITE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CONCLUSIVA DEL CONTENZIOSO INSTAURATO NEI CONFRONTI DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile;
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

-il comma 764 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 07/03/2022 "*Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale*" con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 "*Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale*" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21/03/2022 "*Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia*";
- la determinazione dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto "*Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012*";

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia – Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Visti inoltre:

- il Decreto ministeriale n. 40 del 18 gennaio 2008, recante "Modalità di attuazione dell'art.48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – chiarimenti aggiuntivi";

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n.380 del 13.3.2023 "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025" e in particolare l'allegato D alla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2023-2025 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 D.Lgs. 33/2013, L.R. 1/2012 E L.R. 7/2017)";

- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- la delibera dell'ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, di approvazione del "Piano Nazionale Anticorruzione";

Richiamate:

- Ordinanza n. 17 del 02 agosto 2012 recante "*Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte della DICOMAC*";
- Ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 recante "*Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione*";
- Ordinanza n. 24 del 14 agosto 2012 recante "*Criteri e modalità per l'erogazione del Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione*

dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l'emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012" e s.m.i.;

- l'Ordinanza n. 19 del 4 settembre 2018 recante "Spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale";
- l'Ordinanza n. 8 del 26 marzo 2020 recante "Ricognizione e integrazione dell'Ordinanza n. 19 del 4 settembre 2018 "spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale";
- l'Ordinanza n. 16 del 07 novembre 2023 recante "Ricognizione e integrazione dell'Ordinanza n. 8 del 26 marzo 2020 "spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale", con la quale è stata incrementata la somma destinata a spese legali di soccombenza ad € 200.000,00 e raggruppata in un'unica voce di spesa l'articolazione del fondo prevista con Ordinanza n. 19/2018, al fine di facilitarne la gestione, dando atto che le risorse finanziarie relative trovano copertura finanziaria nello stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Visti inoltre:

- il Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito denominato Regolamento;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato Codice;
- il Decreto Legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modifiche dalla legge n. 205 del 3 dicembre 2021 recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modifiche;
- il D.M. 3/04/2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi dal 209 al 2013, della legge 24/12/2007, n. 244;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03/02/2015;

Preso atto che con atto di citazione i soggetti 1 e 2 di cui alla Scheda Privacy allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto, hanno convenuto in giudizio il soggetto 3 come indicato nella citata Scheda Privacy;

Considerato che il soggetto 3 si è costituito in giudizio in via preliminare e che a seguito della dichiarazione di carenza di legittimazione passiva da parte di quest'ultimo è intervenuto anche il Commissario Delegato all'emergenza terremoto D.L. n. 74/2012 conv. con mod. in L. n. 134/2012 e ss.mm.ii tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, così come previsto ex lege;

Dato atto che, con la sentenza conclusiva di primo grado, di cui alla Scheda Privacy allegata, si accoglie parzialmente l'atto di citazione compensando fra le parti le spese di giudizio;

Preso atto che avverso la sentenza di primo grado, i Soggetti 1 e 2, di cui alla Scheda Privacy allegata, hanno proposto appello;

Dato atto che, con la sentenza conclusiva del giudizio, di cui alla allegata Scheda Privacy, le parti convenute sono state condannate al pagamento in solido delle spese di lite che liquida in € 4.835,00 per compensi ed € 296,50 per spese del primo grado, ed € 3.966,00 per compensi ed € 382,50 per spese del secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;

Considerato che a seguito di istanza di correzione presentata congiuntamente dai soggetti 1,2 e 3 la suddetta sentenza è stata rettificata, per mero errore materiale, in riferimento all'indicazione del soggetto convenuto;

Richiamate le circolari:

- n. 27/RGS recante "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" – ulteriori chiarimenti
- n. 13 del 21/03/2018 recante "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" – chiarimenti aggiuntivi;

Viste altresì:

- la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 15 marzo 2019, avente ad oggetto "Legale parte vittoriosa munito di delega all'incasso";

- la risposta all'interpello n. 286/2022 avente ad oggetto "Articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Somme corrisposte allegale non distrattario munito di delega all'incasso - risoluzione 15 marzo2019, n. 35/E - ulteriori precisazioni";

Richiamato inoltre l'art. 59.1 lett. a) del D.P.R. n. 131/1986 (TUR) che stabilisce la registrazione a debito, cioè senza il contemporaneo versamento delle imposte dovute, per le sentenze, i provvedimenti e gli atti in cui la parte è un'amministrazione dello Stato;

Preso atto che è stata acquisita agli atti con protocollo r_emiro.Giunta - Rep. CR 14/09/2023.0005558.E la nota di richiesta delle spese di soccombenza pervenuta dal legale del soggetto 3, come indicato nell'allegata Scheda Privacy, per un totale di Euro 13.876,51 a carico delle parti in solido;

Dato atto che si è proceduto a richiedere allo studio legale, di cui alla Scheda Privacy, con nota prot. r_emiro.Giunta - Prot. 17/10/2023.1041792.U, la documentazione necessaria ai fini della liquidazione, in esecuzione della sentenza di cui sopra, specificando che non risulta richiedibile al Commissario Delegato la quota relativa alla registrazione della sentenza ai sensi dell'art. 59.1 lett. a) del D.P.R. n. 131/1986 (TUIR);

Preso atto che è stata acquisita agli atti con protocollo r_emiro.Giunta - Rep. CR 18/10/2023.0006390.E, la nota trasmessa dall'altra convenuta, per il tramite del soggetto 4, di cui alla Scheda Privacy, in merito al pagamento delle spese di cui sopra;

Preso atto che è stata acquisita agli atti con prot. r_emiro.Giunta - Prot. 30/10/2023.1079031.E la nota di trasmissione della documentazione dello studio legale alla quale sono stati allegati:

- copia dei documenti di identità dei soggetti 1 e 2;
- delegazione di pagamento da parte dei soggetti 1 e 2 in favore dell'Avv. Dante Pola per un importo pari al 50% del totale delle spese legali riconosciute in sentenza;

Preso atto che è stato altresì acquisito agli atti con prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 03/11/2023.0006741.E:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al lavoro autonomo abituale, il quale dichiara di avvalersi del regime fiscale ordinario; indicando i riferimenti del conto corrente presso il quale chiede che venga effettuato il pagamento;
- copia del documento d'identità dell'Avv. Dante Pola in corso di validità;

Dato atto che a seguito di richiesta prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 27/09/2023.0005809.U, in merito alla congruità degli importi da liquidare allo Studio legale Pola, è stato acquisito il parere

favorevole dell'Avvocatura di Stato assunto a prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 28/09/2023.0005841.E;

Preso atto che è pervenuta la fattura elettronica n. 112 del 13.11.2023 emessa dallo Studio legale Pola nei confronti dei soggetti 1 e 2, assunta a prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 16/11/2023.0007068.E dell'importo complessivo di Euro 13.877,97 - di cui Euro 8.801,00 a titolo di compensi; Euro 1.320,15 a titolo di rimborso forfettario 15%, Euro 404,85 a titolo di Contributo Previdenziale 4%, Euro 2.315,72 a titolo di IVA 22%; ed Euro 1.036,25 per anticipazioni(€ 296,50 ed € 382,50 per spese del primo e secondo grado di giudizio Euro 357,25 per spese d'imposta di registro);

Rilevato che l'importo di Euro 13.877,97, a carico delle parti in solido, è al lordo delle ritenute fiscali e al lordo delle spese di registro;

Considerato che:

- al Commissario delegato per la ricostruzione è attribuito, per la gestione dei fondi per la ricostruzione ai sensi dal Titolo III del D.P.R. n. 600/1973, il ruolo di sostituto d'imposta con obbligo di assolvere ad una serie di adempimenti di natura fiscale ai sensi della normativa vigente;
- l'art. 59.1 lett. a) del D.P.R. n. 131/1986 (TUR) stabilisce la registrazione a debito, cioè senza il contemporaneo versamento delle imposte dovute, per le sentenze, i provvedimenti e gli atti in cui la parte è un'amministrazione dello Stato;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto:

- di riconoscere in favore dello Studio legale Pola, giusta delegazione di pagamento da parte dei soggetti 1 e 2 l'importo di Euro 6.760,36, quale 50 % della fattura n. 112/2023 in esecuzione della sentenza, al lordo delle ritenute fiscali;
- di non riconoscere l'importo di Euro 178,63 quale quota parte dell'imposta di registro, alla luce della normativa sopra citata;

Visti altresì:

- l'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";
- la Risoluzione del 24/07/1998 n. 91 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. II;

- la Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III

- la sentenza della Cassazione Civile sez. II n. 3843 dell'1 aprile 1995;

Preso atto che:

- presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna, è stata aperta a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia – Romagna D.L. 74/2012, la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto – legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;
- la copertura finanziaria della spesa di Euro 6.760,36 è assicurata dalle risorse rese disponibili dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, sullo stanziamento di euro 200.000,00 previsto dall'ordinanza n. 16/2023;
- la suddetta somma di Euro 6.760,36 trova capienza nelle risorse attualmente disponibili;

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa della suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna ed intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia- Romagna – D.L. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2012 n. 122;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di prendere atto che con la sentenza indicata nell'allegata Scheda Privacy, l'Autorità Giudiziaria parimenti ivi indicata, definitivamente pronunciando, ha condannato le parti convenute, al pagamento in solido delle spese di lite in favore dei soggetti 1 e 2, liquidate in Euro 4.835,00 ed Euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Cassa ed IVA; Euro 296,50 per spese del primo grado ed Euro 382,50 per spese del secondo grado;

2) di prendere atto della delegazione di pagamento, assunta a prot. r_emiro.Giunta - Prot. 30/10/2023.1079031.E, disposta dai soggetti 1 e 2 in favore dell'Avv. Dante Pola di cui all'allegata Scheda Privacy;

3) di non riconoscere l'importo di Euro 178,63 ai sensi dell'art. 59.1 lett. a) del D.P.R. n. 131/1986 (TUR) che stabilisce la registrazione a debito, cioè senza il contemporaneo versamento delle imposte dovute, per le sentenze, i provvedimenti e gli atti in cui la parte è un'amministrazione dello Stato;

4) di liquidare, in esecuzione della sentenza indicata nell'allegata Scheda Privacy, giusta la citata delegazione di pagamento, l'importo complessivo di Euro 6.760,36, in favore dello Studio legale Pola, quale quota parte della fattura elettronica n. 112/2023, a carico del Commissario delegato, imputandola come segue:

a. quanto ad Euro 5.748,24, importo netto del compenso (con oneri previdenziali, IVA 22% e spese borsuali), a favore dello Studio legale Pola;
b. quanto ad Euro 1.012,12, quota relativa alla ritenuta d'acconto del 20% a favore del Capo della tesoreria dello Stato – Sez. di Bologna, mediante versamento F24EP;

5) di dare atto che la spesa trova copertura dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, dall'Ordinanza 16/2023 "Ricognizione e integrazione dell'Ordinanza n. 8 del 26 marzo 2020 "spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale";

6) di incaricare l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all'emissione degli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. n. 74/12", ai sensi del comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 s.m.i., aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

7) di trasmettere il presente decreto con allegata Scheda Privacy allo Studio legale Pola, ai soggetti 1 e 2 presso lo studio legale Pola, nonché all'altra parte convenuta presso il soggetto 4, come indicato nella Scheda Privacy;

8) di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii e dalla deliberazione della Giunta regionale n. n.380 del 13.3.2023 "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025" e in particolare dall'allegato D alla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2023-2025 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 D.Lgs. 33/2013, L.R. 1/2012 E L.R. 7/2017).

Bologna,

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente